

**Decisione n. 11 del 27 settembre 2016**

**OGGETTO:**

**Sig. (*OMISSIS*) – Richiesta di riesame  
ex art. 25 L. 241/90**

**RACCOMANDATA A.R.**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA l'istanza del 22.08.2016 integrata con successiva del 26.08.2016, acquisite rispettivamente ai prot. nn. 1866 e 1884, con le quali il sig. (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rigetto opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) alla propria richiesta, prodotta con nota dell'11.07.16, di rilascio copia del progetto relativo ai lavori di ristrutturazione effettuati da un confinante su un immobile attiguo alla propria abitazione con condivisione di un muro portante;

CONSIDERATO che la richiesta del sig. (*Omissis*), in virtù delle sostanziali modifiche apportate al tetto dal proprietario dell'immobile confinante è, tra l'altro, finalizzata a verificare lo stato "tensionale generale" del muro in questione in considerazione dell'aumento del peso dovuto ad un innalzamento del tetto di circa cm 80/90 rispetto al precedente;

VISTA la nota, prot. n. 1893 del 30.08.2016, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il Comune di (*Omissis*), con nota n. 5060 del 07.08.2016, ha confermato il diniego rappresentando di non essere in grado di verificare la proprietà del muro in questione e rappresentando, nel contempo, quale motivo ostativo l'opposizione all'accesso manifestato dal contro interessato;

CONSIDERATO:

-che in ordine alla questione oggetto d'istanza, la giurisprudenza si è espressa, in maniera costante, affermando che il titolare di un fondo/immobile ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla concessione per la realizzazione (o rimozione) di opere nei terreni/immobili limitrofi, al fine di verificarne la legittimità e valutare se intraprendere azioni a tutela del proprio diritto al rispetto delle distanze ovvero di quello a tutela di immissioni nocive ecc. (*TAR Campania, Napoli sez. V 9 marzo 2004 n. 2780*).

-che l'art. 5 del Testo unico approvato con D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nel fissare le competenze e responsabilità dello "*sportello unico per l'edilizia*", ha individuato quella di "*fornire informazioni sulle materie di cui al punto a)*" (cioè sul rilascio dei titoli abilitativi) "*anche mediante predisposizione di un archivio informatico*", al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse "*l'accesso gratuito, anche in via telematica, ... all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili*";

-che al riguardo, inoltre, è stato recentemente ribadito che la legittimazione ad impugnare titoli abilitativi edilizi sussiste per il fatto stesso che il terzo di trova in una situazione, appunto, di "stabile collegamento" con la "zona" interessata dalla costruzione oggetto di concessione, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse;

-che per la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123, e Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086), il proprietario o il possessore dell'immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d'interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal "*quisque de populo*" (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7491,);

-che non appare condivisibile la posizione assunta dal Comune destinatario dell'istanza, il quale si è limitato a trasmettere al ricorrente l'opposizione all'accesso del proprietario beneficiario del permesso di costruire, atteso che il controinteressato non è qualsiasi soggetto interessato al procedimento amministrativo sostanziale al quale afferiscono i documenti oggetto dell'istanza di accesso ma quel soggetto che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990, sia individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza;

-che nella specie non sussistono ragioni per negare l'accesso richiesto poiché *“Non può opporsi un diritto di riservatezza con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non attiene alla sfera privata del titolare essendo, prima ancora che atto ampliativo della facoltà del privato, atto di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità”* (TAR Puglia Bari, sez. III, 05.05.04 n.2040),

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore Civico Regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dal sig. (*Omissis*), intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (*Omissis*);

3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

***Il Difensore Civico Regionale***  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.